

**Ordinanza dell'Assemblea federale
relativa alla legge sul Parlamento
e all'amministrazione parlamentare
(Ordinanza sull'amministrazione parlamentare, Oparl)**

del 3 ottobre 2003 (Stato 2 dicembre 2019)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 4 capoverso 1, 5 capoverso 2 e 70 capoverso 1 della legge del 13 dicembre 2002¹ sul Parlamento (LParl);

visto il rapporto dell'Ufficio del Consiglio degli Stati del 16 maggio 2003²;

visto il parere del Consiglio federale del 6 giugno 2003³,

decreta:

Capitolo 1: Disposizioni d'applicazione della legge sul Parlamento

Sezione 1: Bollettino ufficiale

Art. 1 Contenuto

¹ Il Bollettino ufficiale è pubblicato dai Servizi del Parlamento. Vi sono verbalizzati integralmente i dibattiti e le decisioni del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati, nonché dell'Assemblea federale plenaria.

² Il Bollettino ufficiale è pubblicato continuativamente in forma elettronica; dopo ogni sessione è edita anche una versione stampata.

Art. 2 Correzioni

¹ Gli oratori ricevono per esame una bozza dei loro interventi e possono effettuare correzioni formali. Correzioni materiali non sono ammesse. In casi litigiosi, decide definitivamente l'Ufficio della Camera.

² I testi sono considerati approvati se entro tre giorni lavorativi dopo la loro ricezione non pervengono correzioni al servizio competente.

Art. 3 Archiviazione

Le registrazioni sonore effettuate per la compilazione del Bollettino ufficiale sono versate all'Archivio federale.

RU **2003** 3605

¹ RS **171.10**

² FF **2003** 4384

³ FF **2003** 4408

Sezione 2: Verbalì e altri documenti delle commissioni⁴

Art. 4 Verbalì delle deliberazioni

¹ I Servizi del Parlamento redigono i processi verbalì delle sedute delle commissioni.

² I processi verbalì delle deliberazioni servono:

- a. alla preparazione dell'ulteriore trattazione degli oggetti in deliberazione nella Camera o in successive sedute di commissione;
- b. da base per la redazione di rapporti e quale comprova delle decisioni della commissione;
- c. all'interpretazione successiva degli atti legislativi e delle decisioni della commissione.

³ Le deliberazioni in commissione sono verbalizzate analiticamente. È fatto salvo l'articolo 5.

⁴ Le deliberazioni vengono registrate ai fini della redazione del verbale.

⁵ La registrazione non può essere utilizzata ad altri scopi e viene cancellata tre mesi dopo la seduta. In casi motivati, le commissioni e delegazioni di vigilanza possono conservare le registrazioni anche al di là dei tre mesi.

Art. 5 Verbalì delle decisioni

Il presidente della commissione può far verbalizzare le sole decisioni se le deliberazioni non hanno verosimilmente importanza per la successiva interpretazione dell'atto legislativo o delle decisioni della commissione.

Art. 5a⁵ Classificazione

¹ I verbalì delle sedute delle commissioni sono classificati «ad uso interno», sempre che la commissione non li classifichi altrimenti.

² Gli altri documenti sono classificati «ad uso interno», sempre che non siano già pubblici o la commissione li classifichi altrimenti. Se l'autore ha classificato il documento «confidenziale» o «segreto», tale classificazione è mantenuta. È fatta salva la declassificazione conformemente all'articolo 8 capoversi 3–6.

Art. 6 Distribuzione dei verbalì

¹ I verbalì delle commissioni vengono distribuiti:

- a. ai membri della commissione;
- b. al presidente della commissione omologa dell'altra Camera;

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 15 giu. 2018, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU 2018 3467; FF 2007 5807 5873).

⁵ Introdotto dal n. I dell'O dell'AF del 15 giu. 2018, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU 2018 3467; FF 2007 5807 5873).

- c. alle unità amministrative competenti dei Servizi del Parlamento;
- d. ai rappresentanti delle autorità federali che hanno partecipato alla seduta.

² Le altre persone che hanno partecipato alla seduta ricevono l'estratto del verbale concernente la parte di seduta alla quale hanno presenziato.

³ Il presidente della Camera e i membri della commissione omologa dell'altra Camera ricevono i verbali se ne fanno richiesta.

⁴ I verbali concernenti i seguenti oggetti in deliberazione sono distribuiti su richiesta ai membri delle due Camere:⁶

- a. disegni e progetti di atti legislativi;
- b. iniziative parlamentari;
- c. iniziative dei Cantoni;
- d. mozioni dell'altra Camera;
- e. petizioni;
- f. rapporti che non concernono l'alta vigilanza.

⁵ ...⁷

Art. 6a⁸ Extranet

¹ I verbali delle commissioni sono resi elettronicamente accessibili in un sistema informatico protetto (Extranet), per quanto tecnicamente possibile.

² I deputati hanno accesso in Extranet ai verbali delle commissioni concernenti gli oggetti in deliberazione di cui all'articolo 6 capoverso 4.⁹

^{2bis} I membri delle commissioni di cui all'articolo 10 numeri 3–11 del Regolamento del Consiglio nazionale del 3 ottobre 2003¹⁰ e all'articolo 7 numeri 3–11 del Regolamento del Consiglio degli Stati del 20 giugno 2003¹¹ hanno inoltre accesso in Extranet ai verbali concernenti gli affari interni delle proprie commissioni e delle commissioni dell'altra Camera con compiti uguali o analoghi (commissione omologa).¹²

^{2ter} I competenti collaboratori dei Servizi del Parlamento hanno accesso ai verbali delle commissioni.¹³

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 20 mar. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU **2009** 2795; FF **2008** 7181 7189).

⁷ Abrogato dal n. I dell'O dell'AF del 15 giu. 2018, con effetto dal 2 dic. 2019 (RU **2018** 3467; FF **2007** 5807 5873).

⁸ Introdotto dal n. I dell'O dell'AF del 6 ott. 2006, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2008** 47; FF **2006** 6899 6907).

⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 15 giu. 2018, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU **2018** 3467; FF **2007** 5807 5873).

¹⁰ RS **171.13**

¹¹ RS **171.14**

¹² Introdotto dal n. I dell'O dell'AF del 15 giu. 2018, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU **2018** 3467; FF **2007** 5807 5873).

¹³ Introdotto dal n. I dell'O dell'AF del 15 giu. 2018, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU **2018** 3467; FF **2007** 5807 5873).

3 ...¹⁴

4 Il presidente della commissione può eccezionalmente rinunciare alla messa a disposizione elettronica in Extranet qualora preponderanti interessi privati o pubblici lo giustificino. I membri della commissione ne sono informati.

Art. 6b¹⁵ Accesso delle segreterie dei gruppi parlamentari a Extranet

¹ Le segreterie dei gruppi parlamentari hanno accesso in Extranet ai verbali:¹⁶

- a. concernenti oggetti in deliberazione di cui all'articolo 6 capoverso 4;
- b.¹⁷ concernenti gli affari interni delle commissioni di cui all'articolo 10 numeri 3–11 del Regolamento del Consiglio nazionale del 3 ottobre 2003¹⁸ e all'articolo 7 numeri 3–11 del Regolamento del Consiglio degli Stati del 20 giugno 2003¹⁹;
- c. concernenti affari interni dell'Ufficio del Consiglio nazionale.

² I verbali delle commissioni sono distribuiti ai segretari dei gruppi parlamentari nella misura in cui non siano disponibili in Extranet.

³ Il presidente della commissione può rinunciare alla distribuzione o alla messa a disposizione elettronica in Extranet dei verbali relativi ad affari interni della commissione qualora interessi preponderanti privati o pubblici lo giustificino.

Art. 6c²⁰ Accesso dei collaboratori personali dei deputati a Extranet

¹ Ogni deputato può designare un collaboratore personale autorizzato ad accedere in Extranet ai verbali delle commissioni di cui il deputato è membro, ad eccezione dei verbali cui le segreterie dei gruppi parlamentari non hanno accesso (art. 6b).

² Il collaboratore personale è tenuto al segreto d'ufficio conformemente all'articolo 8 LParl.

³ Il deputato fornisce ai servizi del Parlamento i dati seguenti riguardo al collaboratore personale da lui designato e comunica le eventuali modifiche degli stessi:

- a. cognome e nome;
- b. altri datori di lavoro e attività svolte per conto di questi ultimi;
- c. indirizzo;

¹⁴ Abrogato dal n. I dell'O dell'AF del 15 giu. 2018, con effetto dal 2 dic. 2019 (RU **2018** 3467; FF **2007** 5807 5873).

¹⁵ Introdotto dal n. I dell'O dell'AF del 20 mar. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU **2009** 2795; FF **2008** 7181 7189).

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 15 giu. 2018, in vigore dal 26 nov. 2019 (RU **2018** 3467; FF **2007** 5807 5873).

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 15 giu. 2018, in vigore dal 26 nov. 2018 (RU **2018** 3467; FF **2007** 5807 5873).

¹⁸ RS **171.13**

¹⁹ RS **171.14**

²⁰ Introdotto dal n. I dell'O dell'AF del 15 giu. 2018, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU **2018** 3467; FF **2007** 5807 5873).

d. numero d'assicurato AVS.

⁴ I Servizi del Parlamento pubblicano in un registro i nomi dei deputati e i dati dei collaboratori personali di cui al capoverso 3 lettere a e b.

Art. 7 Diritto di consultazione dei verbali

¹ Terminati i dibattiti o a votazione finale avvenuta, se del caso scaduto il termine di referendum o a votazione popolare avvenuta, i verbali delle commissioni su oggetti in deliberazione secondo l'articolo 6 capoverso 4 possono essere consultati, su domanda:

- a. per l'applicazione del diritto;
- b. per scopi scientifici.

² L'approvazione delle domande ai sensi del capoverso 1 compete al segretario generale dell'Assemblea federale.

³ Nel caso di oggetti ancora in deliberazione secondo l'articolo 6 capoverso 4, il presidente della commissione può eccezionalmente permettere la consultazione dei verbali prima della chiusura dei dibattiti se sono dati motivi importanti.

⁴ Sulle domande di consultazione dei verbali che non concernono oggetti in deliberazione secondo l'articolo 6 capoverso 4 decide il presidente della commissione competente. Il presidente autorizza la consultazione se non vi si oppongono motivi importanti. Se necessario, sente l'autorità federale interessata.

⁵ Chi ottiene l'autorizzazione di consultare i verbali deve rispettarne la riservatezza. In particolare, non può citarli letteralmente né rendere nota la posizione assunta dai singoli partecipanti.

⁶ La consultazione può essere subordinata all'adempimento di condizioni ed oneri; in particolare può essere chiesto che i dati personali siano resi anonimi.

Art. 8²¹ Altri documenti²²

¹ Ai documenti delle commissioni diversi dai verbali si applicano le disposizioni concernenti la distribuzione dei verbali delle commissioni, la loro disponibilità elettronica e il diritto di consultarli.²³

² I documenti voluminosi sono resi disponibili sia in forma cartacea sia in forma elettronica.

³ La commissione può declassificare e pubblicare documenti importanti di cui al capoverso 1 sempre che non vi si oppongano interessi degni di protezione. Immediatamente dopo aver concluso le deliberazioni a destinazione della Camera, la com-

²¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 6 ott. 2006, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2008** 47; FF **2006** 6899 6907).

²² Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 15 giu. 2018, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU **2018** 3467; FF **2007** 5807 5873)

²³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 15 giu. 2018, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU **2018** 3467; FF **2007** 5807 5873)

missione valuta in particolare se determinati documenti siano essenziali per comprendere le sue proposte.²⁴

⁴ Prima di una declassificazione conformemente al capoverso 3 l'autore del documento è sentito.²⁵

⁵ La pubblicazione dei seguenti documenti richiede l'approvazione dell'autore:

- a. documenti che la commissione ha ottenuto grazie ai propri diritti di informazione e di consultazione nell'ambito della politica estera (art. 152 LParl);
- b. documenti che, conformemente all'articolo 150 capoverso 2 LParl, la commissione non ha il diritto di esigere.²⁶

⁶ Se tra la commissione e il Consiglio federale vi è disaccordo sul fatto che un documento rientri fra quelli di cui al capoverso 5, è determinante il parere del Consiglio federale. Nel caso di una commissione di vigilanza, è tuttavia questa a decidere in via definitiva.²⁷

Art. 8a²⁸ Verbalì e altri documenti delle commissioni e delegazioni di vigilanza

Le commissioni e delegazioni di vigilanza disciplinano la distribuzione, la disponibilità elettronica e la classificazione dei verbalì e degli altri documenti nel settore dell'alta vigilanza nonché l'accesso a tali documenti.

Art. 9²⁹ Verbalì e altri documenti degli Uffici e delle delegazioni di cui agli articoli 38 e 60 LParl

Gli articoli 4–8 si applicano per analogia ai verbalì e agli altri documenti degli Uffici e delle delegazioni di cui agli articoli 38 e 60 LParl.

Sezione 3: Controllo parlamentare dell'amministrazione

Art. 10

¹ L'Organo parlamentare di controllo dell'amministrazione (OPCA), su mandato delle Commissioni della gestione:

²⁴ Introdotto dal n. I dell'O dell'AF del 15 giu. 2018, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU **2018** 3467; FF **2007** 5807 5873).

²⁵ Introdotto dal n. I dell'O dell'AF del 15 giu. 2018, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU **2018** 3467; FF **2007** 5807 5873).

²⁶ Introdotto dal n. I dell'O dell'AF del 15 giu. 2018, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU **2018** 3467; FF **2007** 5807 5873).

²⁷ Introdotto dal n. I dell'O dell'AF del 15 giu. 2018, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU **2018** 3467; FF **2007** 5807 5873).

²⁸ Introdotto dal n. I dell'O dell'AF del 15 giu. 2018, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU **2018** 3467; FF **2007** 5807 5873).

²⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 15 giu. 2018, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU **2018** 3467; FF **2007** 5807 5873).

- a. effettua valutazioni nell'ambito dell'alta vigilanza parlamentare e segnala alle Commissioni della gestione tematiche meritevoli d'essere chiarite;
- b. verifica le valutazioni attuate dall'amministrazione federale e del loro utilizzo nei processi decisionali.

² Con il consenso delle Commissioni della gestione, l'OPCA può effettuare, su mandato di altre commissioni parlamentari, valutazioni nel settore di competenza di queste ultime nonché esaminare le valutazioni eseguite dall'Amministrazione federale e il loro utilizzo nei processi decisionali.³⁰

³ L'OPCA dispone degli stessi diritti all'informazione della segreteria delle Commissioni della gestione. Può far capo a periti esterni e conferire loro pertinenti diritti.

⁴ Per far capo ai periti, l'OPCA dispone autonomamente di un apposito credito, sul cui impiego riferisce annualmente alle Commissioni della gestione.

⁵ L'OPCA è altresì autonomo nello svolgimento dei mandati conferitogli. Esso coordina le sua attività con quelle degli altri organi di controllo della Confederazione.

⁶ I rapporti dell'OPCA vengono pubblicati se non vi si oppongono interessi degni di protezione. La decisione spetta alle commissioni che hanno sollecitato l'inchiesta.

Sezione 4: Accredитamento di operatori dei mezzi di comunicazione

Art. 11

¹ Gli accredитamenti effettuati dalla Cancelleria federale valgono anche per l'Assemblea federale.

² I Servizi del Parlamento possono procedere a accredитamenti giornalieri.

³ L'ordinanza del 21 dicembre 1990³¹ sull'accREDITamento dei giornalisti è applicabile per analogia.

⁴ Negli ambiti di competenza dell'Assemblea federale, la Delegazione amministrativa può privare delle agevolazioni connesse all'accREDITamento gli operatori che abusano gravemente della libertà di movimento loro concessa. L'interessato dev'essere previamente sentito.

³⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 15 giu. 2018, in vigore dal 26 nov. 2018 (RU 2018 3467; FF 2007 5807 5873).

³¹ [RU 1991 210. RU 2007 7011 art. 16]

Sezione 5: Radiotelevisione e diffusione dei dibattiti parlamentari³²

Art. 12 Registrazione audiovisiva dei dibattiti parlamentari

I Servizi del Parlamento provvedono alla produzione di una registrazione audiovisiva fededegna dei dibattiti parlamentari.

Art. 13 Utilizzazione della registrazione audiovisiva

I Servizi del Parlamento mettono a disposizione delle emittenti radiotelesive la registrazione audiovisiva.

Art. 14³³ Trasmissione in diretta

I dibattiti delle Camere e dell'Assemblea federale plenaria sono trasmessi in diretta pubblicamente. Le riprese sono messe a disposizione dei terzi e possono essere da questi ritrasmesse in diretta.

Art. 15 Altre registrazioni

Chi intende effettuare da sé registrazioni nelle Camere dev'esserne autorizzato dai rispettivi Uffici.

Sezione 6: Pubblicazioni biografiche

Art. 16

¹ I servizi del Parlamento allestiscono brevi biografie dei membri dell'Assemblea federale e del Consiglio federale. Vi figurano segnatamente:

- a. cognomi e nomi;
- b. data e luogo di nascita;
- c. luogo d'origine e luogo di domicilio;
- d. formazione, titoli e attività professionale;
- e. cariche politiche e altri mandati;
- f. attività nelle commissioni;
- g. indirizzo per gli invii di servizio;
- h. grado militare;
- i. fotografia.

³² Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 15 giu. 2018, in vigore dal 26 nov. 2018 (RU **2018** 3467; FF **2007** 5807 5873).

³³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 15 giu. 2018, in vigore dal 26 nov. 2018 (RU **2018** 3467; FF **2007** 5807 5873).

² I dati seguenti possono essere pubblicati soltanto con il consenso scritto dell'interessato:

- a. indirizzo privato (abitazione e recapito postale);
- b. indirizzo di posta elettronica;
- c. stato civile;
- d. numero dei figli.

³ Le biografie sono pubblicate in un manuale; possono essere diffuse anche via Internet.

Sezione 7:³⁴ Diritto di polizia

Art. 16a Tessere di accesso

¹ Chi intende accedere al Palazzo del Parlamento deve essere in possesso di una tessera di accesso.

² Vi sono due tipi di tessere di accesso:

- a. le tessere di accesso permanenti, fornite alle persone che lavorano o entrano regolarmente nel Palazzo del Parlamento;
- b. le tessere di accesso giornalieri, fornite alle persone che entrano nel Palazzo del Parlamento per singoli giorni.

³ Le richieste di tessere di accesso permanenti devono essere rivolte al centro di autorizzazione del Dipartimento, della Cancelleria federale o dei Servizi del Parlamento. Le tessere sono rilasciate dal servizio del Parlamento incaricato della sicurezza.

⁴ Le richieste di tessere di accesso giornalieri devono essere rivolte al servizio del Parlamento incaricato della sicurezza. Le tessere sono rilasciate da questo servizio.

Art. 16b Dati e protezione dei dati

¹ Chi intende chiedere una tessera di accesso permanente è tenuto a fornire al centro di autorizzazione i dati seguenti:

- a. cognome e nome;
- b. funzione;
- c. indirizzo;
- d. numero AVS;
- e. fotografia.

² I centri di autorizzazione verificano l'esattezza dei dati di cui al capoverso 1.

³⁴ Introdotta dal n. I dell'O dell'AF del 18 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2993; FF 2004 1415 1421).

³ Chi intende chiedere una tessera di accesso giornaliera è tenuto a fornire al servizio incaricato della sicurezza i dati seguenti:

- a. cognome e nome;
- b. indirizzo;
- c. numero di un documento di legittimazione ufficiale o di una tessera di legittimazione del personale della Confederazione.

⁴ I dati di cui ai capoversi 1 e 3 sono conservati dal servizio incaricato della sicurezza:

- a. per la durata dell'autorizzazione di accesso e per un anno a decorrere dalla scadenza della stessa, in caso di tessere di accesso permanenti;
- b. per un anno, in caso di tessere di accesso giornalieri.

⁵ Solo il servizio incaricato della sicurezza ha accesso ai dati raccolti.

⁶ I dati relativi agli spostamenti delle persone nel Palazzo del Parlamento non sono elaborati, tranne che in casi di emergenza. Sono cancellati al più tardi 30 giorni dopo essere stati rilevati.

⁷ Il segretario generale dell'Assemblea federale può permettere che la tessera di accesso del personale dei Servizi del Parlamento sia impiegata per altri scopi, in particolare per la registrazione delle ore lavorative.

Sezione 8:³⁵

Trattamento di dati personali derivanti dall'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica

Art. 16c Basi legali e competenze

¹ L'ordinanza del 22 febbraio 2012³⁶ sul trattamento di dati personali derivanti dall'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica della Confederazione si applica per analogia anche ai membri dell'Assemblea federale e ai collaboratori delle segreterie dei gruppi parlamentari, salvo disposizioni contrarie della presente ordinanza.

² Le competenze che l'ordinanza sul trattamento di dati personali derivanti dall'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica della Confederazione attribuisce al servizio previsto dal piano di protezione dei dati di un organo federale sono assunte, per quanto concerne l'Assemblea federale e le segreterie dei gruppi parlamentari, dall'incaricato della sicurezza dell'Assemblea federale.

³⁵ Introdotta dal n. I dell'O dell'AF del 19 giu. 2015, in vigore dal 7 set. 2015 (RU 2015 2889; FF 2015 913 923).

³⁶ RS 172.010.442

Art. 16d Analisi nominale in riferimento a persone a causa di abuso o sospetto di abuso

¹ Se una proposta di analisi nominale in riferimento a persone a causa di abuso o sospetto di abuso è presentata all'incaricato della sicurezza dell'Assemblea federale, questi ne informa per scritto la persona interessata e chiede il suo consenso all'analisi.

² Prima dell'analisi il delegato della Delegazione amministrativa verifica:

- a. che il sospetto concreto di abuso sia sufficientemente comprovato per scritto oppure che l'abuso sia documentato; e
- b. che la persona interessata sia stata informata per scritto dell'esistenza di un sospetto concreto di abuso o dell'abuso documentato.

³ Se non vi è il consenso della persona interessata, l'analisi deve essere autorizzata:

- a. per i deputati: dalla Delegazione amministrativa;
- b. per i collaboratori delle segreterie dei gruppi parlamentari: dal presidente del gruppo interessato.

⁴ L'incaricato della sicurezza dell'Assemblea federale incarica i Servizi del Parlamento (gestore) di procedere a un'analisi nominale di dati amministrati o non amministrati concernenti la persona interessata.

⁵ I Servizi del Parlamento trasmettono il risultato dell'analisi all'incaricato della sicurezza dell'Assemblea federale. Quest'ultimo ne informa la persona interessata e la Delegazione amministrativa o il presidente del gruppo parlamentare interessato.

Sezione 9:³⁷

Sistemi d'informazione e valutazioni

Art. 16e Sistemi d'informazione

¹ I Servizi del Parlamento gestiscono sistemi d'informazione per valutare i dati ai fini dell'adempimento dei compiti dell'Assemblea federale, dei suoi organi, dei deputati e dei collaboratori delle segreterie dei gruppi parlamentari e dei Servizi del Parlamento.

² Nei sistemi d'informazione di cui al capoverso 1 sono trattati e correlati in particolare dati provenienti dai sistemi d'informazione relativi agli oggetti dei dibattiti e delle deliberazioni parlamentari, alle votazioni nelle Camere e alle deliberazioni nelle commissioni.

³ Nei sistemi d'informazione di cui al capoverso 1, i seguenti dati provenienti da altre fonti d'informazione possono essere correlati:

- a. dati dell'Amministrazione federale, sempre che ciò sia consentito conformemente alle disposizioni vigenti nell'Amministrazione federale in materia

³⁷ Introdotta dal n. I O dell'AF del 16 mar. 2018, in vigore dal 26 ott. 2018 (RU 2018 3549; FF 2017 5885 5897).

di protezione dei dati e delle informazioni e l'unità amministrativa competente accordi l'accesso a questi dati;

- b. dati provenienti da informazioni pubbliche di organizzazioni statali e private.

⁴ Se sono trattate informazioni classificate quali verbali e altri documenti delle commissioni, i diritti d'accesso a tali informazioni sono limitati conformemente agli articoli 6a e 6b.

Art. 16f Valutazioni, comunicazione dei dati e accesso da parte dell'Amministrazione federale

¹ La Conferenza di coordinamento definisce la portata e i destinatari delle valutazioni.

² Per i processi di disbrigo degli affari, essa può accordare l'accesso ai sistemi d'informazione e alle valutazioni. Definisce l'estensione dell'accesso.

Capitolo 2: Amministrazione parlamentare

Sezione 1: Compiti dei Servizi del Parlamento e collaborazione

Art. 17 Compiti

¹ I Servizi del Parlamento sono servizi amministrativi centrali che assistono l'Assemblea federale e i suoi organi nell'adempimento dei loro compiti.

² Svolgono i compiti di cui all'articolo 64 LParl.

³ Le unità amministrative dei Servizi del Parlamento che eseguono mandati per conto di singoli deputati sono tenute a mantenere segreta l'identità di questi ultimi.

Art. 18 Collaborazione con l'amministrazione federale

¹ I Servizi del Parlamento trattano direttamente con le unità amministrative della Confederazione nonché con altri enti incaricati di compiti federali.

² Se non possono fornire essi stessi le prestazioni amministrative necessarie ai lavori parlamentari, i Servizi del Parlamento possono avvalersi della collaborazione dei servizi competenti dell'amministrazione federale.

³ Per l'adempimento dei loro compiti, i Servizi del Parlamento possono chiedere informazioni tecniche e giuridiche ai dipartimenti e ai servizi dipartimentali.

Art. 19 Collaborazione con terzi

I Servizi del Parlamento possono, per singole prestazioni, concludere contratti con terzi.

Sezione 2: Organizzazione e direzione dei Servizi del Parlamento

Art. 20 Delegazione amministrativa

¹ La Delegazione amministrativa ha la direzione suprema dei Servizi del Parlamento. Vigila sulla loro gestione e sulle loro finanze.

² La Delegazione amministrativa è in particolare competente per:

- a. l'elaborazione dei progetti di preventivo e di consuntivo dell'Assemblea federale;
- b. la costituzione, la modifica e la risoluzione dei rapporti di lavoro del personale dei Servizi del Parlamento conformemente all'articolo 27 capoverso 1;
- c. l'approvazione del regolamento interno dei Servizi del Parlamento;
- d. il disciplinamento del controllo gestionale e del sistema dei rapporti relativo al personale dei Servizi del Parlamento;
- e. l'esercizio delle attribuzioni di polizia di cui all'articolo 69 capoverso 1 LParl; in subordine, questa competenza è esercitata dal segretario generale dell'Assemblea federale;
- f. tutti gli altri affari amministrativi dell'Assemblea federale e dei Servizi del Parlamento che non sono riservati o delegati ad altri organi dell'Assemblea federale o al segretario generale.

Art. 21 Delegato

¹ La Delegazione amministrativa designa come delegato un proprio membro, per un biennio.

² Il delegato:

- a. rappresenta la Delegazione nei confronti dei Servizi del Parlamento;
- b. sorveglia ed esamina la gestione e le finanze dei Servizi del Parlamento;
- c. provvede affinché siano osservate le direttive e le decisioni della Delegazione;
- d. riferisce alla Delegazione circa il rispetto delle finalità e del preventivo dei Servizi del Parlamento e le sottopone proposte in merito.

³ In casi urgenti in questioni di personale, il delegato può, dopo aver consultato il presidente, esercitare le pertinenti attribuzioni spettanti alla Delegazione.

Art. 22 Segretario generale dell'Assemblea federale

¹ Il segretario generale dell'Assemblea federale è a capo dei Servizi del Parlamento e ne presiede la Direzione.

² Egli dirige inoltre la segreteria del Consiglio nazionale e dell'Assemblea federale.

Art. 23 Segretario del Consiglio degli Stati

¹ Il segretario del Consiglio degli Stati ne dirige la segreteria. È nel contempo segretario generale aggiunto dell'Assemblea federale.

² Assume la supplenza del segretario generale nell'Assemblea federale plenaria e nella direzione dei Servizi del Parlamento secondo l'articolo 22 capoverso 1.³⁸

Art. 24 Direzione

¹ La composizione della Direzione è definita nel regolamento interno dei Servizi del Parlamento.³⁹

² La Direzione coadiuva il segretario generale dell'Assemblea federale nell'adempimento dei compiti seguenti:⁴⁰

- a. emanazione del regolamento relativo all'organizzazione e ai compiti dei Servizi del Parlamento;
- b. attuazione della politica del personale e governo delle risorse;
- c. elaborazione del piano finanziario, del preventivo e del consuntivo a destinazione della Delegazione amministrativa;
- d. presentazione di un resoconto periodico sulla propria attività gestionale al delegato della Delegazione amministrativa.

³ La Direzione provvede affinché le pratiche amministrative si svolgano con efficienza e fa in modo che il personale ed i mezzi materiali siano impiegati con razionalità.

Sezione 3: Rapporti di lavoro**Art. 25** Principio

Il personale dei Servizi del Parlamento soggiace alla legge del 24 marzo 2000⁴¹ sul personale federale. Sempre che la presente ordinanza non disponga altrimenti, sono pure applicabili le disposizioni emanate in esecuzione di tale legge.

Art. 26 Segretario generale dell'Assemblea federale

¹ La Conferenza di coordinamento nomina il segretario generale dell'Assemblea federale. La nomina necessita della ratifica dell'Assemblea federale plenaria.

³⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 22 giu. 2007 (Modifica delle strutture di direzione), in vigore dal 1° ago. 2007 (RU **2007** 3475; FF **2007** 3917).

³⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 22 giu. 2007 (Modifica delle strutture di direzione), in vigore dal 1° ago. 2007 (RU **2007** 3475; FF **2007** 3917).

⁴⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 22 giu. 2007 (Modifica delle strutture di direzione), in vigore dal 1° ago. 2007 (RU **2007** 3475; FF **2007** 3917).

⁴¹ RS **172.220.1**

² Il mandato del segretario generale dura quattro anni. Decorre dal 1° gennaio che segue l'inizio della legislatura del Consiglio nazionale e termina il 31 dicembre che segue l'inizio della legislatura seguente.

³ Il mandato è prorogato di altri quattro anni se entro il 30 giugno dell'ultimo anno del mandato la Conferenza di coordinamento non scioglie il rapporto di lavoro.

Art. 27 Assunzione del personale dei Servizi del Parlamento

¹ La Delegazione amministrativa è competente per la costituzione, la modifica e la risoluzione dei rapporti di lavoro:

a.⁴² ...

b. del segretario del Consiglio degli Stati; l'Ufficio del Consiglio degli Stati è previamente sentito;

b^{bis}.⁴³ dei capisettore;

c. del segretario delle Commissioni della gestione e della Delegazione della gestione;

d.⁴⁴ del segretario delle Commissioni delle finanze e della Delegazione delle finanze.

^{1bis} La Delegazione amministrativa nomina un incaricato della sicurezza dell'Assemblea federale. Questi è competente, in tutti i settori della sicurezza, della pianificazione e dell'organizzazione di misure di protezione per deputati e collaboratori dei Servizi del Parlamento.⁴⁵

² Il segretario generale è competente per la costituzione, la modifica e la risoluzione dei rapporti di lavoro del personale rimanente.

³ Prima di assumere i segretari delle commissioni e delle delegazioni, vanno sentiti i presidenti delle commissioni e delegazioni interessate.

Art. 28 Competenza per altre questioni in materia di personale

¹ Sono competenti per le decisioni in materia di personale che non ricadono negli articoli 26 e 27:

a. il delegato della Delegazione amministrativa per le decisioni concernenti:

1. il segretario generale dell'Assemblea federale,

2. il personale la cui assunzione spetta alla Delegazione amministrativa;

b. il segretario generale dell'Assemblea federale per tutti gli altri casi.

⁴² Abrogata n. I dell'O dell'AF del 22 giu. 2007 (Modifica delle strutture di direzione), con effetto dal 1° ago. 2007 (RU **2007** 3475; FF **2007** 3917).

⁴³ Introdotta dal n. I dell'O dell'AF del 22 giu. 2007 (Modifica delle strutture di direzione), in vigore dal 1° ago. 2007 (RU **2007** 3475; FF **2007** 3917).

⁴⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 15 giu. 2018, in vigore dal 26 nov. 2018 (RU **2018** 3467; FF **2007** 5807 5873).

⁴⁵ Introdotta dal n. I dell'O dell'AF del 19 giu. 2015, in vigore dal 7 set. 2015 (RU **2015** 2889; FF **2015** 913 923).

² Nei casi in cui l'ordinanza del 3 luglio 2001⁴⁶ sul personale federale (Opers) subordini una decisione in materia di personale all'accordo o all'informazione del Dipartimento federale delle finanze, il segretario generale dell'Assemblea federale si rivolge, invece che al Dipartimento, alla Delegazione amministrativa.

Art. 29 Commissione del personale

¹ La Commissione del personale viene in particolare sentita dalla Direzione nelle questioni riguardanti il personale.

² La durata del mandato dei membri della Commissione del personale è di quattro anni. Decorre dal 1° gennaio dopo l'inizio della legislatura del Consiglio nazionale.

Art. 30 Eccezioni riguardo ai colloqui con i collaboratori

¹ Le disposizioni concernenti i colloqui con i collaboratori e la valutazione del personale non sono applicabili ai collaboratori dei Servizi del Parlamento con un grado di occupazione uguale o inferiore al 25 per cento o con un contratto di lavoro a tempo determinato.

² Con i collaboratori di cui al capoverso 1 si tiene almeno una volta ogni due anni un colloquio sulle reciproche aspettative; questo colloquio non incide sullo stipendio.

³ Il 1° gennaio di ogni anno lo stipendio dei collaboratori di cui al capoverso 1 viene aumentato almeno del 2 per cento e al massimo del 3 per cento, fino al raggiungimento dell'importo massimo del livello di valutazione A della classe di stipendio convenuta nel contratto di lavoro. Stipendi più elevati o altri scatti di stipendio non sono possibili.

Art. 31 Requisito della cittadinanza svizzera

Le seguenti funzioni sono riservate a persone di cittadinanza svizzera:

- a. segretario generale dell'Assemblea federale;
- b.⁴⁷ ...
- c. segretario del Consiglio degli Stati;
- d. segretario delle Commissioni della gestione e della Delegazione della gestione;
- e. segretario delle Commissioni delle finanze e della Delegazione delle finanze.

Art. 32 Valutazione della funzione

¹ L'autorità competente secondo l'articolo 27 capoversi 1 e 2 valuta ogni funzione e la assegna a una classe di stipendio.

⁴⁶ RS 172.220.111.3

⁴⁷ Abrogata n. 1 dell'O dell'AF del 22 giu. 2007 (Modifica delle strutture di direzione), con effetto dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3475; FF 2007 3917).

² Il servizio competente in materia di personale elabora una raccomandazione in merito.

³ Sono applicabili per analogia i criteri di valutazione di cui all'Opers⁴⁸ e le direttive del Dipartimento federale delle finanze. Possono essere consultati gli organi di valutazione competenti secondo l'articolo 53 lettere a e b Opers.

⁴ Prima di assegnare una funzione alle classi di stipendio 32–38, la Delegazione amministrativa consulta la Delegazione delle finanze.

Art. 33 Tempo di lavoro, vacanze e congedi

Per le esigenze specifiche del funzionamento del Parlamento, il segretario generale dell'Assemblea federale può adeguare e completare le prescrizioni applicabili all'amministrazione federale in materia di tempo di lavoro, vacanze e congedi; ne sono esclusi la durata del lavoro annuo, il diritto alle vacanze e il congedo maternità.

Art. 34 Altre prestazioni del datore di lavoro

Per le esigenze specifiche dei Servizi del Parlamento, il segretario generale dell'Assemblea federale può adeguare o completare le disposizioni esecutive del Dipartimento federale delle finanze ¹ I collaboratori dei Servizi del Parlamento che, nell'ambito dell'articolo 96 Opers⁴⁹, concernenti le altre prestazioni del datore di lavoro.

Art. 35 Limitazione del diritto di sciopero

adempiono compiti essenziali per garantire il funzionamento delle commissioni e lo svolgimento delle sessioni dell'Assemblea federale non possono scioperare.

² Il delegato della Delegazione amministrativa designa nel caso concreto le persone a cui è negato l'esercizio del diritto di sciopero.

Capitolo 3: Disposizioni finali

Art. 36 Diritto applicabile

Le regolamentazioni amministrative applicabili all'Amministrazione federale si applicano anche ai Servizi del Parlamento salvo diversa disposizione della Delegazione amministrativa.

Art. 37 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza dell'Assemblea federale del 7 ottobre 1988⁵⁰ sui Servizi del Parlamento è abrogata.

⁴⁸ RS 172.220.111.3

⁴⁹ RS 172.220.111.3

⁵⁰ [RU 1989 334, 1991 482, 1993 3, 1995 4880, 2000 284, 2001 3590]

Art. 38 Entrata in vigore

Eccettuato l'articolo 23 capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2003. La Conferenza di coordinamento determina l'entrata in vigore dell'articolo 23 capoverso 2.

Disposizione transitoria della modifica del 22 giugno 2007⁵¹

Gli attuali segretari generali aggiunti conservano tale titolo sino alla risoluzione del rapporto di lavoro.

⁵¹ RU 2007 3475; FF 2007 3917